

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SUNTO E CONCLUSIONI DEL RICORSO**

**Nel**

**Ricorso ex art. 414 C.p.c.**

**con contestuale richiesta di trattazione urgente**

**ex art. 700 C.p.c.**

**RUBRICATO AL N. 948-1/2023 RG**

**oggetto: graduatorie provinciali per le supplenze – illegittima  
decurtazione del punteggio - risarcimento danni**

**PER**

**RAGONA Giuseppa**, nata a Partinico (PA) il 19.7.1973 **c.f. RGNGPP73L59G3480** rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena per delega da considerarsi in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio del predetto difensore in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407 pec [alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it](mailto:alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Testoni 6 PEC [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**SUNTO DEL RICORSO**

Nell'ambito dei controlli sulle domande disposti in occasione del primo incarico ai sensi ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM n. 60/2020, l'IIS "Gobetti" proponeva al competente USP di Reggio Emilia la rettifica del punteggio dei titoli di servizio presentati dalla ricorrente e, con successivo

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

provvedimento prot. 11366 del 25.7.2023 l'USR per l'Emilia Romagna – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Reggio Emilia comunicava alla ricorrente la decurtazione del suddetto servizio “aspecifico” prestato quale personale educativo in quanto **“considerato non di insegnamento” cfr. In parte motiva, penultimo punto in “VISTO” il provv. Citato (doc. 10);**

La motivazione del decreto 11366 del 25.7.2023 non appare coerente con il sistema sopra delineato ove la dizione “servizio di insegnamento” contenuta nella tabella valutazione dei titoli A/4 (doc. 15) allegata all'OM 60/2020, accompagnata dall'indicazione “prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado” non può se non riferirsi a servizio riferibile all'area del personale docente ai sensi del richiamato **art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399.**

2

## CONCLUSIONI

### **in via cautelare**

previa eventuale integrazione del contraddittorio annullare/disapplicare il decreto 11366/2023 e, per l'effetto, ordinare al convenuto Ministero la ricollocazione della ricorrente nelle posizioni in graduatoria GPS con la valutazione del servizio di cui trattasi con effetto dal dì dell'avvenuta decurtazione;

Ovvero stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per

la tutela del diritto reclamato dall'istante anche alla luce delle difese di parte Ministeriale.

**Nel merito:**

Previa eventuale integrazione del contraddittorio nella forme ritenute più opportune confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e da intendersi quivi richiamati

in esito all'espletanda istruttoria, condannare il Ministero all'inserimento della ricorrente nella posizione spettante in graduatoria secondo il punteggio che risulterà giusto attribuirsi;

Inoltre, previo ordine di esibizione e/o comunicazione dei contratti, stipulati dal MIM successivamente alla decurtazione subita dalla ricorrente con altri nominativi presenti nelle medesime graduatorie e con il medesimo punteggio spettante alla ricorrente come sopra, in quanto stipulati in luogo della ricorrente stessa, condannare altresì parte datoriale al risarcimento del danno sotto il profilo giuridico, in termini di perdita di titoli di servizio, ed economico che risulterà patito, per perdita di proposte contrattuali da cui la ricorrente risulterà essere stata pretermessa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

Avv. Alessandro Ancarani